



REGIONE
SICILIA



COMUNE DI
CARLENTINI



LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI
SIRACUSA

Proponente

Trina Solar STG S.r.l.
Sede legale: Piazza Borromeo N.14, 20123 Milano

Trinasolar



Struttura di Progettazione e sviluppo

Progettazione

IL PROGETTISTA



Ing. Marco Anfuso

Firma digitale
Ing. Anfuso

IL PROGETTISTA



Ing. Paolo Grande

Firma digitale
Ing. Grande

SISTEMA ENERGIA **REGRAN**

R.C. Ing. Alessandro Cappello

Collaboratori

Dott. Ing. Salvatore Falla
Dott. Arch. Mirko Pasqualino Re
Dott. Ing. Valentino Otupacca

Firma digitale
tecnico (solo per
relazioni ed elaborati
specialistici)



Opera

PROGETTO CARLENTINI

Progetto di impianto FV a terra di potenza pari a 50,08 MW in DC e 40,26 MW in immissione e delle opere connesse da installarsi nel territorio del comune di Carlentini -SR-

Oggetto

Folder:
VIA_2

Nome Elaborato:
VIA2_REL03_Relazione di inserimento urbanistico

Descrizione Elaborato:
Relazione di inserimento urbanistico

Sez.
R

Codice Elaborato:
REL_03

00

08/07/2022

Emissione per progetto definitivo

Regran

Trina Solar STG S.r.l.

Rev.

Data

Oggetto della revisione

Elaborazione

Verifica e Approvazione

Scala: -

Formato: A4

OGGETTO: COMPLESSO TENUTA GRANDE DI CARLENTINI

RELAZIONE SULLE POSSIBILITA' D'INTERVENTO NELL'AREA

Indice sommario

PREMESSA.....	2
A.1) ANALISI DELLA CONDIZIONE URBANISTICA DELL'AREA.....	2
IL PRG VIGENTE E LA DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA.....	2
IL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE DEL 14/01/2020	3
A.2) LA QUESTIONE RELATIVA AL VINCOLO AMBIENTALE definito nella cartografia "RISERVA NATURA 2000 – ZONA ZPS."	4
IL DECRETO CHE RIPORTA L'ELENCO DELLE ZPS RICADENTI NEL TERRITORIO REGIONALE	4
IL DECRETO ASSESSORIALE DI APPROVAZIONE DELLE CARTOGRAFIE ZPS.....	4
IL PIANO DI GESTIONE DEL FIUME SIMETO	5
LA MAPPA E LA SCHEDA DEL MINISTERO	6
RILIEVI ED OSSERVAZIONE IN ORDINE ALL'APPARTENENZA DELL'AREA RICADENTE NEL COMUNE DI CARLENTINI ALL'INTERNO DELLA ZPS ITA070029.....	6
A.3) LA VICENDA RELATIVA ALL'INSERIMENTO DELL'AREA TRA LE RISERVE NATURALI DELLA SICILIA.	8
A.4) IL PIANO PAESAGGISTICO DEGLI AMBITI 16 E 17 RICADENTI NELLA PROVINCIA DI SIRACUSA	9
IL PAI (PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO) DELLA REGIONE SICILIANA	9
A.5) ANALISI DELLA POSSIBILITA' DELLA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO FOTOVOLTAICO.....	10
A.6) LE NORME PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO	10
A.7) LA CONDIZIONE DELL'AREA RISPETTO AI CONTENUTI DEL DLGS 387/2003	11
Tutela del paesaggio.....	11
Tutela del patrimonio storico-artistico.....	11
Tutela dell'ambiente.....	12
A.8) IN CONCLUSIONE.....	12

PREMESSA

La presente relazione riguarda un'area ubicata nel comune di Carlentini sulla quale la ditta proprietaria intende realizzare un impianto fotovoltaico per la produzione di Energia Elettrica da fonte rinnovabile.

Si intende valutare la possibilità di realizzazione dell'opera, che contribuisce, positivamente, in maniera rilevante alla transizione ecologica e alle problematiche connesse ai cambiamenti climatici, alla luce delle caratteristiche urbanistiche, paesaggistiche/culturali ed ambientali dell'area.

Allo scopo si espone la seguente narrativa:

A.1) ANALISI DELLA CONDIZIONE URBANISTICA DELL'AREA

IL PRG VIGENTE E LA DESTINAZIONE URBANISTICA DELL'AREA


Nel vigente PRG del Comune di Carlentini, l'area in oggetto è segnata con una doppia campitura:

La prima composta da un quadrettato obliquo di colore verde che non trova riscontro nella legenda, la seconda composta da un quadrettato romboidale a maglia più larga di colore magenta che in legenda viene definito "RISERVA NATURA 2000 – ZONA ZPS."

CON UNA DICITURA direttamente sulla cartografia è indicata la destinazione come segue:

"VARIANTE URBANISTICA (ART. 5 D.P.R. N. 447/98)
ZONA COMMERCIALE
OUTLET – TENUTA GRANDE."

immagine 1 – stralcio del PRG. L'impianto fotovoltaico ricade interamente nella zona commerciale.



IL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE DEL 14/01/2020

Con certificato rilasciato dal comune di Carlentini il 14/01/2020, la destinazione urbanistica dell'area viene definita come segue: zona **"D" COMMERCIALE DENOMINATA "COMPLESSO INTEGRATO TENUTA GRANDE"** RICHIAMANDO LA **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 27/04/2009.**

- 1) assoggettata alla realizzazione delle seguenti strutture:
 - PARCO COMMERCIALE – OUTLET,
 - HOTEL CENTRO CONGRESSI
 - CINEMA MULTISALA
 - PARCO INTRATTENIMENTO
- 2) Ricadente in parte in una zona di protezione speciale (ZPS), (non denominata nel certificato)
- 3) Ricadente in parte all'interno delle aree limitrofe all'aeroporto V. Bellini, di Catania in *"zona assoggettata a limitazioni relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa" per cui le attività o le costruzioni oggetto del titolo abilitativo sono sottoposte al parere di competenza ENAC.*

Il contenuto del certificato appare inequivocabile. L'AREA E' UNA ZONA "D" COMMERCIALE.

La codifica (D), deriva dalle definizioni del D.M. 2/4/1968, tuttora vigente che la definisce come segue:

Art. 2 (zone territoriali omogenee)

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

.....omissis;

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.

....omissis.

All'art. 5 (Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi), in maniera più generica le zone "D", sono definite "INSEDIAMENTI PRODUTTIVI".

Nel detto articolo sono espressamente incluse le nuove zone "commerciali" e "direzionali".

L'art. 23 ter del DPR 380/2001 e s.m.i., definisce quali destinazioni d'uso urbanisticamente rilevanti distinguendo le seguenti CATEGORIE FUNZIONALI:

- a) residenziale;
- a-bis) turistico-ricettiva;
- b) produttiva e direzionale;
- c) commerciale;**
- d) rurale.

A.2) LA QUESTIONE RELATIVA AL VINCOLO AMBIENTALE definito nella cartografia "RISERVA NATURA 2000 – ZONA ZPS."

Nel PRG, come riportato nel certificato di destinazione del 14/01/2020, viene definita una zona con il termine "zona ZPS", senza però citare la denominazione del sito né il decreto di istituzione e/o quello in cui l'area in oggetto è stata inserita.

Effettuando una verifica si riscontra che la Z.P.S. in oggetto è la ZPS ITA070029, denominata "Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del Fiume Simeto e area antistante la foce".

IL DECRETO CHE RIPORTA L'ELENCO DELLE ZPS RICADENTI NEL TERRITORIO REGIONALE


La ZPS è contenuta nell'elenco di cui al decreto ARTA Sicilia 21 febbraio 2005, (GURS 42/2005) di cui si riporta stralcio

immagine 2-stralcio del Decreto (gurs n. 42/2005)

DECRETO 21 febbraio 2005.

Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

ITA070029	Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del Fiume Simeto e area antistante la foce	5.031,148	X	Centuripe, Paternò, Biancavilla, Catania, Lentini, Ramacca
-----------	--	-----------	---	--



In questo primo decreto assessoriale, la superficie è ha 5.031,148, e **non vi sono aree del comune di Carlentini.**

IL DECRETO ASSESSORIALE DI APPROVAZIONE DELLE CARTOGRAFIE ZPS

Con decreto del 5 maggio 2006 (GURS 35/2006), vengono approvate le cartografie allegate al decreto ma le stesse non sono allegate nella GURS nè sono reperibili sul sito internet della regione o del ministero, (quella oggi reperibile sul sito del Ministero porta la data 2012 e non può perciò essere quella originaria e quindi ufficiale allegata al decreto del 2006)

immagine 3 - Stralcio del Decrero (gurs n. 35/2006)

DECRETO 5 maggio 2006.

Approvazione delle cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS e delle schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione.

N.B. - Le cartografie in scala 1:10.000 delle aree SIC e ZPS e le schede dei siti Natura 2000 sono consultabili presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dipartimento territorio e ambiente, servizio 6, unità operativa 6.3.

Allegato 1

Codice Denominazione

**Ettari
(1:10.000)**

ITA070029 Biviere di Lentini, tratto mediano e foce del fiume
Simeto e area antistante la foce


4.966,80

In questo secondo decreto, non vengono indicati i comuni, ma l'estensione è posta pari ad ha. 4.966,80, cioè poco meno di quanto indicato nel primo decreto (5.031,148). L'estensione conferma l'esclusione dell'area in oggetto dalla perimetrazione della ZPS.

IL PIANO DI GESTIONE DEL FIUME SIMETO

Nel Piano di Gestione del sito "Fiume Simeto" che interessa anche la ZPS, ITA070029, l'area non è inserita nella ZPS, coerentemente alla perimetrazione, alla estensione ed alla indicazione dei comuni dei due decreti .

immagine 4-stralcio planimetria del Piano di Gestione dove l'area è fuori dalla ZPS



LA MAPPA E LA SCHEDA DEL MINISTERO

Oggi nel sito del Ministero si riscontrano mappe ed estensioni diverse da quelle indicate nei decreti sopra citati e nel piano di gestione del sito "fiume Simeto" , redatto nel 2010 dalla provincia di Catania.

immagine 5 - stralcio della mappa della ZPS tratto dal sito del Ministero Ambiente (anno 2020)




immagine 6-stralcio della scheda (Formulario standard)

2. SITE LOCATION

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude

14.998657

2.2 Area [ha]:

6194.0

RILIEVI ED OSSERVAZIONE IN ORDINE ALL'APPARTENENZA DELL'AREA RICADENTE NEL COMUNE DI CARLENTINI ALL'INTERNO DELLA ZPS ITA070029.

che il decreto 21/02/2005, indica una superficie di 5.031,148, e tra i comuni interessati non cita Carlentini,

che il decreto 5/5/2006 indica una superficie di ha 4.966,80 ha, (di poco inferiore) sostanzialmente simile a quella indicata nel precedente decreto,

che nella cartografia del Piano di Gestione del sito "Fiume Simeto" (anno 2010) che riguarda anche la ZPS ITA070029, l'area in oggetto non è indicata.

Che però nel sito del Ministero dell'Ambiente -

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_aprile2020/

- la scheda (il formulario standard del sito), indica una estensione del sito pari ad ha 6.194, cioè circa ha 11.00, in più rispetto a quella indicata nei citati decreti ARTA Sicilia del 21 febbraio 2005 e del 5 Maggio 2006.
- la mappa inserisce l'area ricadente nel comune di Carlentini, in contrasto con altre cartografie (vedi piano di gestione che comprende il sito.)

Non si riesce a trovare il provvedimento che avrebbe ampliato la perimetrazione e l'estensione dell'area, dal quale derivare le mappe ed il formulario standard pubblicate sul sito del Ministero.

Infine non è inutile rilevare che in nessuna parte del formulario standard compare il nome di pantano Gelsari, (oggi di fatto inesistente, in seguito agli interventi di bonifica effettuati negli anni) né appaiono descritte le sue caratteristiche.

A.3) LA VICENDA RELATIVA ALL'INSERIMENTO DELL'AREA TRA LE RISERVE NATURALI DELLA SICILIA.

Con D.D.G. n. 416 del 23/07/2012, (ARTA SICILIA DIPARTIMENTO AMBIENTE) al fine di procedere alla modifica e all'approvazione del Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali che include la riserva naturale "Pantani di Gelsari e di Lentini", è stata vincolata, per un periodo di due anni dalla data del presente decreto, prorogabile una sola volta per altri due anni, l'area dei "Pantani di Gelsari e di Lentini", avente una estensione di Ha 1.084,00 e ricadente nei comuni di Carlentini (SR), Augusta (SR) e Catania (CT);

con D.D.G. n. 721 del 9 luglio 2014, (ARTA SICILIA DIPARTIMENTO AMBIENTE) viene decretato che: *"Nell'area "Pantani di Gelsari e di Lentini", avente una estensione di Ha 1.084,00 e ricadente nei comuni di Carlentini (SR), Augusta (SR) e Catania (CT), è prorogato, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 98/81 e s.m.i., il vincolo biennale di cui al D.D.G. n. 416 del 23/07/2012 di un ulteriore periodo di due anni dalla data di scadenza prevista per il 23/07/2014."*

In quest'area cioè era stato imposto per due volte il "vincolo biennale", ai sensi delle leggi 98/81 articolo 6 e 14/88 articolo 4, che si instaura nelle zone dove si intende creare una riserva naturale.

Allo scadere dei quattro anni (due+due) cioè il 23/07/2016 la riserva non fu istituita in quanto, si ritiene, l'area non avesse i requisiti e le condizioni necessarie essendo stati i "Pantani" bonificati e prosciugati.

SI RILEVA


CHE IN NESSUNO DEI DUE DECRETI (2012 e 2014), SI FA CENNO AL FATTO CHE L'AREA DI CUI SI PROPONEVA LA RISERVA, FOSSE INSERITA NELLA PERIMETRAZIONE DELLA ZPS ITA 070029.

Per l'obiettivo del decreto, cioè, l'istituzione della riserva, il vincolo ambientale esistente, cioè l'inserimento nell'area nella ZPS, sarebbe stato argomento di rilevante importanza.

A.4) IL PIANO PAESAGGISTICO DEGLI AMBITI 16 E 17 RICADENTI NELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Con D.A.5040 del 20 ottobre 2017 è stato approvato il Piano Paesaggistico degli ambiti 16 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa. Nella Tavola dei regimi normativi l'area in oggetto di c.da Tenuta Grande è priva di vincoli.

immagine 7 – Stralcio del Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa (*NESSUN VINCOLO nell'area in oggetto*)



tav. 32.2 delle tavole relative ai regimi normativi

IL PAI (PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO) DELLA REGIONE SICILIANA

Nel PAI della regione siciliana l'area è compresa all'interno del bacino idrografico del FIUME SAN LEONARDO (SR), codificato col n. 93.

dalle carte DI RAPPRESENTAZIONE del bacino si rileva quanto riassunto nella seguente tabella

FENOMENI DI DISSESTO	<u>NESSUNO</u>	CARTA SS-D 641050-07
PERICOLOSITÀ E RISCHIO GEOMORFOLOGICO	<u>NESSUNA</u>	CARTA SS-P-R 641050-07
RISCHIO IDRAULICO PER FENOMENI DI ESONDAZIONE	<u>NESSUNO</u>	CARTA SS-R -IDR. 641050-07
PERICOLOSITA' IDRAULICA PER FENOMENI DI ESONDAZIONE	<u>NESSUNA</u>	CARTA SS-P-IDR. 641050-07

A.5) ANALISI DELLA POSSIBILITA' DELLA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO FOTOVOLTAICO

A.6) LE NORME PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO .

La normativa di base per la realizzazione di un siffatto tipo di impianto è costituita dal

- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m. e i.

Il decreto ha per oggetto "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"

L'art. 12 del suddetto dlgs, ai primi tre commi recita testualmente:

1. *Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono **di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.***
2. *Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.*
3. *La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, **SONO SOGGETTI AD UNA AUTORIZZAZIONE UNICA, RILASCIATA DALLA REGIONE** o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di **tutela dell'ambiente**, di **tutela del paesaggio** e del **patrimonio storico-artistico**, che **costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.***

A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione o dal Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima. (comma così modificato dall'art. 2, comma 154, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 31 del d.lgs. n. 46 del 2014)

..... omissis

Il decreto non affronta nello specifico il tema della destinazione urbanistica che deve avere l'area su cui realizzare gli impianti, salvo l'espressione, non derimente, che usa al comma 3 del suddetto art. 12

"..... che costituisce ove occorra variante allo strumento urbanistico"

La superiore espressione non chiarisce però quale dovrebbe essere la destinazione urbanistica dell'area su cui poter realizzare gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

Per quanto sopra sembrerebbe che le uniche limitazioni imposte in merito alla possibilità di realizzare l'impianto siano dettate dal contenuto del comma 3 dell'art. 12

"..... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico."

Per le prime superiori considerazioni, si ritiene che la destinazione a zona D commerciale possa essere mantenuta e sia idonea alla realizzazione di impianti fotovoltaici, nelle varie forme possibili e compatibili con la specifica destinazione commerciale e con quanto indicato nel certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal comune.

Si ritiene utile precisare che la lettera D, che indica la destinazione urbanistica dell'area, deriva dal vigente DM 2/4/1968, n. 1444, che all'art. 2 la definisce come segue:

"D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;"

Nel successivo art. 5 dello stesso decreto definisce le stesse zone come "insediamenti produttivi" ed inserisce espressamente gli insediamenti a carattere commerciale e direzionale.

Va precisato ancora che in tema di destinazioni urbanistiche il DM in argomento, all'art. 2 prevede le seguenti:

- A. le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- B. le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
- C. le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
- D. le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;
- E. le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui -fermo restando il carattere agricolo delle stesse- il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
- F. le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

L'art. 4 del DM specifica le destinazioni specifiche principali a cui si riferisce e cioè:

- attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo
- attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
- parchi pubblici urbani e territoriali.

In base alle superiori destinazioni definite dalla legge, ed in base alle quali vengono redatti gli strumenti urbanistici, sembrerebbe possibile la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in tutte le zone con le seguenti limitazioni imposte dal D.lgs 387/2003 e s.m.i.,

- ✗ Per tutte le zone il *rispetto delle normative vigenti in materia di **tutela dell'ambiente**, di **tutela del paesaggio** e del **patrimonio storico-artistico**, (art. 12 comma 3)*
- ✗ *Per le zone agricole va tenuta in conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. (art. 12 comma 7)*

A.7) LA CONDIZIONE DELL'AREA RISPETTO AI CONTENUTI DEL DLGS 387/2003

Nel nostro caso

Tutela del paesaggio

L'area, nel piano paesaggistico è priva di vincoli,

Tutela del patrimonio storico-artistico

L'area non contiene nessun elemento costituente patrimonio storico artistico

Tutela dell'ambiente

Per il rispetto di questa condizione occorre accompagnare la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dalla valutazione d'incidenza (VINCA). Tenuto conto della effettiva condizione dell'area, della avvenuta trasformazione del pantano Gelsari in seguito alla costosa bonifica effettuata sull'area e delle osservazioni di cui ai punti A2 e A3, si ritiene che il problema della ZPS sia relativo e facilmente superabile attraverso lo studio di impatto ambientale e la valutazione d'incidenza.

A.8) IN CONCLUSIONE

Lo scrivente è del parere che l'area in oggetto possa accogliere un impianto fotovoltaico della potenza nominale possibile in base alla sua estensione.

Il tecnico relatore
dott. Ing. Francesco Poidomani
Ordine Ingegneri Ragusa n. 175
firmato digitalmente